

n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Ritenuto necessario adottare il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle *et al.* in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle *et al.*, espresso nella riunione del 9 e 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle *et al.*, di cui all'allegato 1 del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale www.protezionedellepiante.it

Roma, 5 novembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1440

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo degli allegati, sarà consultabile alle pagine dedicate del portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.masaf.gov.it) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale (www.protezionedellepiante.it).

26A00270

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Anthonomus eugenii* Cano.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;


Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

Visto in particolare l'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è stabilito che ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario, di cui all'art. 6 del medesimo regolamento, in grado di entrare e insediarsi nel proprio territorio nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di un organismo nocivo prioritario;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», ed in particolare l'art. 4 inerente all'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale;

Visto in particolare l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabori e tenga aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza nazionale;

Visto in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021, che dispongono, rispettivamente, che il Piano di emergenza nazionale sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su parere del Comitato fitosanitario nazionale e che possa interessare più organismi nocivi aventi una biologia ed una gamma di specie ospiti simili;



Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordinamento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le competenze attribuite ai Servizi fitosanitari regionali, tra le quali l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Ritenuto necessario adottare il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Anthonomus eugenii* Cano in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Anthonomus eugenii* Cano, espresso nella riunione del 9 e 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Anthonomus eugenii* Cano, di cui all'allegato 1 del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale www.protezionedellepiante.it

Roma, 5 novembre 2025

Il Ministro: LOLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1437

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo degli allegati, sarà consultabile alle pagine dedicate del portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.masaf.gov.it) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale (www.protezionedellepiante.it).

26A00271

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Candidatus Liberibacter* spp. agente causale della malattia Huanglongbing (HLB) degli agrumi.


**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

Visto in particolare l'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è stabilito che ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario, di cui all'art. 6 del medesimo regolamento, in grado di entrare e insediarsi nel proprio territorio nazionale, un piano di emergenza contenente informazioni





Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Allegato 1

Piano di emergenza nazionale per
Anthonomus eugenii Cano

<SP>



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

SOMMARIO

1. OBIETTIVI.....	2
2. CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO NORMATIVO	2
2.1. Normativa UE	2
2.2. Normativa nazionale	3
2.3. Documenti tecnici	3
3. INFORMAZIONI GENERALI.....	3
3.1. Origine e diffusione	4
3.2. Morfologia e biologia dell'organismo nocivo	5
3.3 Ciclo biologico.....	6
3.4 Sintomatologia	8
3.5 Piante ospiti.....	9
4. PIANO DI INDAGINE	9
4.1 Aree a rischio	10
5. PROBABILITÀ DI INSEDIAMENTO.....	11
6. RUOLI E RESPONSABILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA – CATENA DI COMANDO	12
6.1 Struttura organizzativa.....	12
6.2 Flusso operativo della gestione dell'emergenza	15
7. TIPOLOGIE DI RINVENIMENTO	16
7.1 Incursione	16
7.2 Focolaio.....	16
8. AZIONI UFFICIALI A SEGUITO DEL RITROVAMENTO	16
9. MISURE UFFICIALI DA ADOTTARE NELLE SPECIFICHE ZONE.....	17
10 ANALISI DI LABORATORIO.....	17
11. ESECUZIONE DEI CONTROLLI	17
12. REGISTRAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI LA PRESENZA.....	17
13. MONITORAGGIO RAFFORZATO CON TRAPPOLE	17
14. TRATTAMENTI INSETTICIDI	18
15. PIANO DI FORMAZIONE	18
16. PIANO DI COMUNICAZIONE	19
17. RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO	19
18. VALUTAZIONE E REVISIONE DEL PIANO	19
19. BIBLIOGRAFIA	19



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. OBIETTIVI

Il presente piano di emergenza prende in esame la specie *Anthonomus eugenii* Cano, elaborato sulla base dei principi dell'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/2031 e definisce l'insieme delle azioni intraprese dal Servizio Fitosanitario Nazionale per reagire tempestivamente a seguito del rinvenimento dell'organismo nocivo sul proprio territorio di competenza.

2. CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO NORMATIVO

2.1. Normativa UE

- **Regolamento (UE) 2016/2031** del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- **Regolamento (UE) 2017/625** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);
- **Regolamento delegato (UE) 2019/1702**, elenco organismi nocivi prioritari;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072**, elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché le misure in materia di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi presentati da tali organismi nocivi;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione del 14 dicembre 2021** che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2004 della Commissione del 23 luglio 2024** che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi e le norme relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione del 27 agosto 2020** relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d'indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2.2. Normativa nazionale

Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625"(GU Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n.48 del 26 febbraio 2021) e s.m.i.

2.3. Documenti tecnici

Documento Tecnico Ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale DTU n. 53 - *Anthonomus eugenii*

EFSA (European Food Safety Authority), 2022. Pest survey card on *Anthonomus eugenii*.

EFSA supporting publication 2022:EN-7414. Available online:

<https://efsa.europa.eu/plants/planthealth/monitoring/surveillance/anthonomus-eugenii>.

3. INFORMAZIONI GENERALI

Nome scientifico: *Anthonomus eugenii* Cano

Nome comune: Punteruolo del peperone (pepper weevil)

Ordine e famiglia: Coleoptera, Curculionidae.

Sinomini: *Anthonomochaeta eugenii* (Cano), *Anthonomus aeneotinctus* Champion.

Codice EPPO: ANTHEU



Figura 1. Esemplare adulto di *Anthonomus eugenii*. <https://bugguide.net/node/view/184395>



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3.1. Origine e diffusione

Si ritiene che *Anthonomus eugenii* sia originario del Messico espandendo rapidamente il suo areale in America; attualmente risulta ampiamente distribuito negli stati meridionali del Nord America, dell'America centrale e dei Caraibi con occasionali segnalazioni più a nord e anche nelle Hawaii e nella Polinesia francese.

Africa: assente.

America: Belize, Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Stati Uniti meridionali (Arizona, California, Florida, Georgia, Hawaii, Louisiana, New Mexico, North Carolina, South Carolina, Texas, Virginia), Polinesia Francese.

Asia: assente.

Europa: Non è nota la presenza di *Anthonomus eugenii* nel territorio UE.

Tra luglio 2012 e gennaio 2013 la presenza di *A. eugenii* è stata confermata nel territorio dell'UE in Olanda e dichiarata eradicata entro dicembre 2013 (EPPO, 2014). Nel 2013 *A. eugenii* è stato trovato per la prima volta anche in Italia nella Regione Lazio in serra e pieno campo (Speranza et al., 2014) e dichiarato eradicato con successo dall'Italia entro maggio 2020 (EPPO, 2020).

Oceania: Polinesia Francese.




Figura 2 – Distribuzione attuale conosciuta di *Anthonomus eugenii*
<https://gd.eppo.int/taxon/ANTHEU/distribution>

Presenza in Italia: assente. Introdotto accidentalmente nel 2013 nella regione Lazio e successivamente eradicato.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3.2. Morfologia e biologia dell'organismo nocivo

Morfologia – *Anthonomus eugenii* è un insetto a metamorfosi completa che, nel corso dello sviluppo attraversa lo stadio di uovo, larva, pupa e adulto (Figura 1). Di seguito viene descritta la morfologia dei diversi stadi di sviluppo.

Uovo: l'ovideposizione può iniziare due giorni dopo l'accoppiamento. Le uova sono bianche quando vengono deposte, ma presto ingialliscono. La loro forma è ovale e misurano 0,53 mm di lunghezza e 0,39 mm di larghezza (Capinera, 2008). Le uova vengono deposte singolarmente sui frutti giovani. La femmina crea una cavità con il rostro al cui interno depone l'uovo e sigilla il foro con un secreto che si indurisce e si scurisce. Le uova vengono deposte nella quantità di 5-7 al giorno, le femmine presentano una fecondità media di 341 uova, anche se alcuni individui ne depongono fino a 600. Il periodo medio di incubazione è di 4,3 giorni, con un intervallo da 3 a 5 giorni (Capinera, 2002).

Larva: ha 3 stadi. Le larve sono robuste e ricurve, bianco-grigiastre, con teste giallo-brune, lunghe 3,5 - 5 mm a maturità (Fig. 3). Mancano le zampe toraciche e hanno invece peli lunghi o setole. Le larve sono aggressive, con una singola larva che sopravvive in una gemma, anche se ce ne può essere più di una nei frutti grandi. Le larve di primo stadio sono lunghe circa 1 mm (tra 0,8 e 1,5 mm); le larve del secondo stadio sono lunghe circa 1,9 mm (tra 1,3 e 2,6 mm); Le larve del terzo stadio sono lunghe circa 3,3 mm (da 2,2 a 5 mm). Lo sviluppo larvale medio è di circa 1,7, 2,2 e 8,4 giorni rispettivamente per la prima, seconda e terza età (Capinera, 2002).

Pupa: la pupa è fragile e si trova all'interno del fiore o del frutto. Assomiglia all'adulto nella forma, tranne per il fatto che le ali non sono completamente sviluppate e lunghe setole si trovano sul tegumento del protorace e dell'addome. La pupa è bianca quando si forma, anche se alla fine diventa giallastra con occhi marroni. La durata media dello stadio pupale è di 4,7 giorni (tra 3 e 6 giorni) (Capinera, 2002).

Adulto: l'adulto emerge dall'involucro pupale tre o quattro giorni dopo la formazione. Gli adulti neoformati presentano tegumento bruno chiaro, che col passare del tempo diviene grigio, bruno-rossastro o quasi nero in due o tre giorni (Garza, 2001). Un foro pulito e arrotondato segna l'uscita del curculionide dal germoglio o dal frutto. Maschio lungo 2,68 - 3,12 mm, largo 1,28 - 1,60 mm. Rostro lungo 0,37 - 0,40 volte la lunghezza totale del corpo. La maggior parte del torace e delle elitre sono ricoperti da piccole squame. Pronoto punteggiato, lucido. Ogni punteggiatura con una squama allungata e arrotondata all'apice di colore giallastro pallido. Scutello densamente coperto di squame. Elitre con tegumento da liscio in molti esemplari, a leggermente rugoso, lucente con pubescenza distribuita in modo irregolare. Addome con quinto sternite smarginato nella porzione apicale mediana. Le antenne sono piuttosto lunghe, genicolate e marcatamente espanso all'apice. Zampe anteriori con femore munito di un dente conico, acuto, zampe posteriori con femore fortemente incurvato visto sia dall'alto, sia di lato (Fig. 1 e 4). Femmina lunga 2,84 - 3,04 mm, larga 1,10 - 1,60 mm. Rostro lungo 0,42 - 0,46 volte la lunghezza totale del corpo. Addome con quinto sternite arrotondato. L'adulto inizia a nutrirsi subito dopo l'emersione. I maschi producono feromoni che attraggono entrambi i sessi (Capinera, 2008).

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



Figura 3 - larva, <https://gd.eppo.int/taxon/ANTHEU/photos>.



Figura 4 - adulto. meteotecricerca.blogspot.com/2014/09/




Figura 5 - Pupa di *Anthonomus eugenii*. (Capinera, 2002)

3.3 Ciclo biologico

Il ciclo biologico dell'insetto è schematicamente riportato in Figura 6.

Anthonomus eugenii è essenzialmente un fitofago del peperoncino coltivato e del peperone dolce (*Capsicum spp.*), ma può riprodursi anche a spese dei frutti di diverse specie di *Solanum*. La deposizione delle uova avviene nei tessuti delle gemme fiorali e dei frutti delle sue piante ospiti. *Anthonomus eugenii* ha una soglia termica minima e una temperatura ottimale per lo sviluppo rispettivamente di circa 10 °C e 30 °C e completa lo sviluppo in due settimane a 27 °C, tre settimane a 21 °C e 6 settimane a 15 °C (Toapanta et al, 2005). In pieno campo, alle latitudini subtropicali, *A. eugenii* può completare 5-8 generazioni all'anno. Diverse generazioni all'anno, fino a 5, possono essere completate anche a spese di colture in serra alle latitudini superiori. Il punteruolo del peperone non entra in diapausa, ma può sopravvivere anche in condizioni di basse temperature, di poco superiori a 0 °C (Gaag & Loomans, 2013).

I maschi e le femmine sono attratti dai composti volatili prodotti dalle piante ospiti in fioritura e fruttificazione, dalle piante infestate e dal feromone di aggregazione prodotto dal maschio (Addesso

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

et al., 2009; Addesso et al., 2011). Gli adulti si nutrono di gemme, fiori, frutti e foglie. I primi segni di infestazione sono piccoli fori nei fiori e nei frutti immaturi ed erosioni sub-circolari del lembo fogliare di 2-5 mm di diametro che possono essere scambiati per danni causati da altri filofagi (lumache o larve di lepidotteri). Le femmine, per l'alimentazione e la deposizione delle uova, preferiscono i giovani frutti, ma possono talvolta utilizzare anche i bocci fiorali, i fiori già aperti e i frutti maturi (Patrock e Schuster, 1992). Le uova vengono deposte singolarmente, in fossette scavate col rostro, di norma ai margini del calice del frutto (Addesso et al., 2007) e sigillati con una secrezione anale con funzione protettiva e probabilmente di marcatura. Le femmine evitano di deporre le uova sulle gemme e sui frutti già infestati. Le larve si nutrono dei semi e di altri tessuti dei frutti in via di sviluppo al cui interno si impupano dopo aver raggiunto la maturità attraverso tre età (Capinera, 2021). Gli adulti neoformati possono rimanere protetti all'interno dei frutti e continuare a nutrirsi per diversi giorni prima di scavare il foro di emersione (Riley & King 1994). Gli adulti inizialmente tendono ad aggregarsi per poi avere una distribuzione più uniforme nelle colture man mano che la stagione progredisce (Adeleye et al., 2024).




Figura 6 - Ciclo vitale di *Anthonomus eugenii* a 21°C in media (Riley and Sparks Jr., 1995)

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3.4 Sintomatologia

Il curculionide determina prevalentemente due principali tipi di danni sui frutti delle piante ospiti: il primo causato dagli adulti in fase di alimentazione dell'adulto a carico dei boccioli fiorali, fiori e frutti e il secondo a seguito dell'attività larvale all'interno dei frutti. L'alimentazione su gemme e frutti verdi ne provoca quasi sempre la cascola anticipata. In caso di infestazioni elevate, l'attività sui frutti in via di maturazione o maturi determina cicatrici che possono ridurre il valore estetico del prodotto e la loro commercializzazione (Torres-Ruiz & Rodriguez-Leyva, 2012).

I primi segni di infestazione sono piccoli fori nei fiori e nei frutti immaturi ed erosioni sub-circolari del lembo fogliare di 2-5 mm di diametro. Le femmine perforano i frutti e i boccioli dei fiori per l'ovideposizione, preferendo in questa fase la parte superiore del frutto (Seal e Martin, 2016). In assenza di fiori e frutti di peperone, gli adulti si nutrono di foglie e steli di peperone erodendoli marginalmente, ma non causano comunque danni significativi.




Figura 7 - Sintomi del punteruolo del peperone: Sopra: piercing floreale, cicatrici da deposizione delle uova sui giovani frutti e scolorimento. Sotto: frutti abortiti con calice secco, foro di emergenza e danni all'interno del frutto dovuti all'alimentazione larvale (Torres-Ruiz & Rodriguez-Leyva, 2012; Van der Gaag & Loomans, 2013)

Gli attacchi di *A. eugenii* provocano decolorazione, deformazione dei frutti e, soprattutto, maturazione anticipata e abscissione dei frutti giovani (CABI, 2022). La cascola prematura dei fiori e dei giovani frutti sono una conseguenza dell'alimentazione e dello sviluppo dell'insetto al loro interno e può determinare forti perdite di produzione. *Antonomus eugenii* è anche considerato responsabile della trasmissione di funghi patogeni nei frutti di peperoni dovute ad *Alternaria alternata* e il suo esteso sviluppo all'interno del frutto (Capinera, 2002).



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



Figura 8 - presenza di marciumi diffusi causati da infezioni fungine favorite dall'attacco dell'insetto.

3.5 Piante ospiti

Gli ospiti utilizzati dal punteruolo del peperone per la sua riproduzione sono limitati alle specie del genere *Capsicum* e *Solanum*, appartenenti alla famiglia delle *Solanacee*.

Anthonomus eugenii predilige *Capsicum* spp., senza evidenti preferenze nei confronti delle diverse specie coltivate, *Capsicum annuum*, *C. frutescens*, *C. chinense*, *C. pubescens* o *C. baccatum*. Può comunque attaccare e riprodursi a spese di diverse specie del genere *Solanum*. In particolare, può attaccare anche *Solanum melongena* che, tuttavia, non appare particolarmente sensibile: le melanzane coltivate in prossimità delle colture di peperone infestate possono subire danni. Altre solanacee ospiti sono *Solanum americanum*, *S. axillifolium*, *S. carolinense*, *S. dimidiatum*, *S. elaeagnifolium*, *S. madrense*, *S. nodiflorum*, *S. nigrum*, *S. pseudocapsicum*, *S. pseudogracile*, *S. ptycanthum*, *S. rantonettii*, *S. rostratum*, *S. triquetrum* e *S. trydynamum*. È stato osservato anche su altre specie come *S. umbelliferum*, *S. villosum* e *S. xanti* che crescono vicino alle coltivazioni di peperoni.

Gli adulti, tuttavia, possono nutrirsi a spese di diverse altre specie di solanacee quali: *Datura stramonium*, *Nicotiana alata*, *Petunia parviflora*, *Physalis pubescens*, *Solanum lycopersicum* (pomodoro), *Solanum tuberosum* (patata) e una varietà di altre piante, ma non possono riprodursi su di esse (o la riproduzione non è stata dimostrata in esse) (Clark & Burke, 1996; EPPO, 2020; EFSA, 2025).

Piante ospiti principali:

Capsicum annuum, *Capsicum baccatum*, *Capsicum chinense*, *Capsicum frutescens*, *Capsicum*, *Datura stramonium*, *Nicotiana alata*, *Physalis ixocarpa*, *Solanum americanum*, *Solanum aviculare*, *Solanum carolinense*, *Solanum dulcamara*, *Solanum elaeagnifolium*, *Solanum glaucophyllum*, *Solanum melongena*, *Solanum nigrum*, *Solanum pseudocapsicum*, *Solanum rostratum*, *Solanum umbelliferum*, *Solanum villosum*.

4. PIANO DI INDAGINE

In seguito ai recenti casi di introduzione e successiva eradicazione e ai relativi focolai di *Anthonomus eugenii* Cano («organismo nocivo specificato») nel territorio dell'Unione si rende necessaria



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

l'introduzione di misure per prevenire nuovi casi di insediamento e la successiva diffusione dell'organismo nocivo specificato nel territorio dell'Unione.

I Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) effettuano ispezioni ufficiali annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo e individuare eventuali indizi di contaminazione da parte di detto organismo sulle piante ospiti nel territorio di propria competenza.

I SFR notificano i risultati del monitoraggio e delle ispezioni al Servizio Fitosanitario Centrale (SFC) entro il 31 marzo di ogni anno. Il SFC notifica successivamente i risultati di dette ispezioni alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.

Le indagini, al fine di accertare la presenza di *A. eugenii* sul territorio nazionale e definire il pest status, devono essere effettuate attraverso la realizzazione delle seguenti attività da parte dei Servizi fitosanitari regionali (SFR) (vedasi documento Tecnico Ufficiale n. 53).

- **Osservazione visiva** – Visual Inspection
- **Campionamento** – Sample Taking
- **Indagine con trappole** – Trapping

4.1 Aree a rischio

Anthonomus eugenii può riprodursi su diverse specie dei generi *Capsicum* e *Solanum* coltivate e spontanee, ma ha una netta preferenza per le specie del genere *Capsicum* (vedi Tabella 1 e 2). Di conseguenza le aree a maggior rischio in ambiti di colture commerciali sono quelle di coltivazione di *Capsicum* spp. rispetto alla coltivazione di *S. melongena* nella stagione con presenza di fiori e frutti. Nel periodo in cui mancano le colture in fase riproduttiva è necessario porre attenzione alle solanacee spontanee, soprattutto in aree in cui è stata segnalata la presenza dell'insetto che risultano in fase di eradicazione o di contenimento.

I siti di stoccaggio e gli impianti di imballaggio e/o lavorazione dei frutti di *Capsicum* spp. e *Solanum* spp. provenienti da paesi terzi (America centrale e Stati Uniti meridionali) in cui è presente l'organismo nocivo sono alcuni dei siti a rischio più importanti dai quali il curculionide potrebbe essere introdotto e iniziare a diffondersi.

Anche i siti di smaltimento dei frutti ospiti o gli allevamenti che ricevono rifiuti e sottoprodotti da paesi terzi in cui è presente l'organismo nocivo sono importanti luoghi di rischio. I resti generati di questi frutti devono essere controllati, così come l'uso di questi frutti come sottoprodotti (per il consumo animale, compost, ecc.), poiché potrebbero anche essere una via per la diffusione del fitofago, soprattutto se nelle vicinanze sono presenti piantagioni di specie ospiti.

Le indagini in questi siti a rischio si baseranno principalmente sull'uso di trappole, che possono essere combinate con ispezioni visive quando si sospetta un alto livello di infestazione. In caso di sospetta infestazione, verranno prelevati dei campioni e verranno effettuate le relative analisi per verificarne la presenza del fitofago (si veda DTU n.31 "Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci di importazione" rev 1 del 10/01/2024).

Ci sono buone probabilità che il fitofago possa insediarsi stabilmente in serre con coltivazioni di *Capsicum* spp. a ciclo pressoché continuo. *A. eugenii* può sopravvivere a brevi periodi di interruzione della coltura ospite anche in pieno campo in aree con inverni miti (USDA hardiness zone 9 e 10, aree costiere e isole del Mediterraneo), o anche in pieno campo dopo l'interruzione della coltura in autunno/inverno e tornare alle colture in serra in primavera.

Nelle zone calde in cui sono presenti coltivazioni di *Capsicum* spp. in serra dall'autunno alla primavera, durante l'estate *A. eugenii* può probabilmente mantenere popolazioni residuali in campo aperto se sono diffusamente presenti piante ospiti suscettibili (specie spontanee di *Solanum* spp.).

Sono fattori di rischio:



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- Spostamento intenzionale di materiale vegetale da parte dei cittadini, in particolare dei collezionisti di piante.
- Attività in aree urbane correlate ad acquisto/movimentazione di piante da parte di cittadini (mercati, vivai, centri di giardinaggio).

I siti a maggior rischio, pertanto, secondo la codifica Europhyt sono i seguenti.

All'aperto:

- 1.1 campo (a seminativo, a pascolo);
- 2.1 giardini privati;
- 2.4 piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione;
- 2.5.2 centro giardinaggio;
- 2.5.7 punti di ingresso;
- 2.5.9 mercati, rivenditori, negozi, rivendite all'ingrosso

Al chiuso:

- 3.1 serra;
- 3.3 sito pubblico, diverso da una serra;
- 3.4.2 Centri per il giardinaggio
- 3.4.4 Aeroporti, porti
- 3.4.7 grossisti, mercati, rivenditori

5. PROBABILITÀ DI INSEDIAMENTO

Per l'insediamento di popolazioni stabili in campo aperto, si ritiene necessaria la presenza di coltivazioni di *Capsicum* spp. durante la primavera estate. In aree con inverni miti (USDA hardiness zone 9 e 10) dove sono diffuse solo coltivazioni di *Capsicum* spp. in pieno campo *A. eugenii* è probabilmente in grado di insediarsi stabilmente, in particolare se risultano diffusamente presenti specie spontanee di *Solanum* spp. La probabilità di insediamento di questa specie nel territorio italiano è alta, considerando l'ampia diffusione delle colture ospiti in aree a particolare vocazione orticola. Inoltre, il diffuso commercio di piante ortive dei generi *Capsicum* e *Solanum* anche ad uso domestico è altro motivo di preoccupazione.

Il clima non rappresenta un fattore limitante per l'eventuale insediamento di questo curculionide in Europa e specialmente in Italia, dove le temperature e l'umidità favorevoli permettono sicuramente il completamento del ciclo vitale di *A. eugenii*.

In caso di introduzione, è probabile che l'organismo nocivo causi gravi perdite e impatto ambientale importanti, nonché determinare effetti socioeconomici soprattutto al riguardo dell'attività orticola produttiva e, secondariamente, vivaistica ove sia diffuso il commercio di piante ospiti dell'insetto.

L'area di potenziale insediamento di *A. eugenii* comprende le parti più meridionali dell'UE: Croazia, Cipro, Grecia meridionale, Italia meridionale, Malta, Spagna meridionale, il sud del Portogallo, Madeira, le Azzorre (EFSA, 2025). Recenti studi sulla potenziale diffusione nel mondo di *A. eugenii* confermano che l'area idonea al coleottero, con il riscaldamento globale, si sposterà progressivamente verso latitudini più elevate con un potenziale rischio di invasione per il continente europeo in particolare per Russia e Romania (Wang, et al, 2025).



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste




Figura 11 - La potenziale distribuzione del fitofago nelle regioni NUTS2 dell'UE in base alla distribuzione dell'ospite (da EFSA, 2019).

6. RUOLI E RESPONSABILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA – CATENA DI COMANDO

I riferimenti normativi indicati nel presente paragrafo fanno riferimento al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n.19. “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.

6.1 Struttura organizzativa

Il Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN) è l’autorità competente per la protezione delle piante e provvede all’attuazione delle attività di gestione delle emergenze (art. 4, comma 1) con le seguenti strutture: Servizio Fitosanitario Centrale (SFC), Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN) e il CREA-Difesa e Certificazione.

Il SFC è l’autorità unica di coordinamento e vigilanza sull’applicazione delle attività di gestione delle emergenze fitosanitarie (art. 5, comma 1) a cui compete:

- L’adozione di provvedimenti di protezione delle piante, previo parere del CFN (art. 5, comma 4, lett. e);
- L’adozione di Ordinanze fitosanitarie, in conformità agli atti approvati dal CFN (art.5, comma 4, lett. f);
- La notifica ufficiale alla Commissione UE del ritrovamento (art. 29, comma 2);
- La dichiarazione dell’emergenza fitosanitaria e l’adozione ufficiale del Piano d’Azione (PA) (art. 31, comma 6);
- L’attivazione del Segretariato per le Emergenze Fitosanitarie (SEF) su richiesta del CFN (art.31, comma 7).



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Il **SFR** è l'autorità designata territoriale per l'attuazione delle attività di gestione delle emergenze fitosanitarie (art. 6, comma 1) a cui compete:

- L'attuazione delle attività di protezione delle piante (art.6, comma 3, lett. b);
- La definizione delle aree delimitate, previo parere del CFN (art. 6, comma 3, lett. g);
- La redazione del Piano di Azione (PA) (art. 6, comma 3, lett. i);
- La prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie (art. 6, comma 3, lett. o);
- La notifica al SFC del rinvenimento dell'organismo nocivo (ON) (art.6, comma 3, lett. s);
- La conferma ufficiale del ritrovamento sulla base di diagnosi effettuata da un Laboratorio ufficiale e l'indagine sull'origine della presenza dell'ON (art. 28, comma 3 e art. 31, comma 1). I metodi di ufficiali di diagnosi per *Anthonomus eugenii* sono elencati e descritti nel DTU, n 53;
- L'adozione immediata delle misure fitosanitarie urgenti e necessarie (art. 28, comma 4 e art.31, comma 2);
- L'inserimento, entro 8 giorni lavorativi, nel sistema europeo di notifica elettronica delle informazioni (art. 29, comma 1);
- Informare senza indugio gli Operatori Professionali (OP) della presenza dell'ON (art. 30, comma 1);
- L'istituzione dell'area delimitata (art. 31, comma 3);
- L'elaborazione della proposta di PA (art. 31, comma 5);
- L'istituzione dell'Unità Territoriale per le Emergenze Fitosanitarie (UTEF) (art. 10, comma 1 e art. 31, comma 8);
- L'effettuazione periodica di indagini nell'area delimitata per monitorare l'ON (art. 31, comma 9)

Il **CREA-Difesa e Certificazione** è l'Istituto di Riferimento Nazionale per la Protezione delle Piante (INRPP), organismo scientifico di supporto al SFN (art.8, comma1), a cui compete:

- Supporto di consulenza scientifica al SFC per la gestione delle emergenze fitosanitarie;
- Effettua analisi diagnostiche di conferma o di II livello su campioni ufficiali.

Il **CFN**, organo deliberativo tecnico del SFN (art. 4, comma 2) a cui compete:

- La definizione delle linee di attività della protezione delle piante (art. 7, comma 3, lett. a);
- L'approvazione delle misure fitosanitarie, dei Piani di Emergenza (PE) e dei PA (art. 7, comma 3, lett. c);
- La definizione delle modalità con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato (art. 30, comma 2);
- Definisce ed approva le misure fitosanitarie conformemente al PE (art.31, comma 4);
- Approva il PA (art. 31, comma 5).

Il **SEF** è un organo di coordinamento del SFN a cui compete:

- Il raccordo tecnico operativo tra CFN e le UTEF (art.9, comma 2);
- Il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal PA su richiesta del CFN (art.9, comma 4, lett. a);



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- Il coordinamento dell'attuazione dei piani di comunicazione (art. 9, comma 4, lett. b);
- Organizzazione degli audit (art.9, comma 4, lett. c).

L'UTEF (Unità territoriale emergenze fitosanitarie) è un organo operativo istituito per ognuna delle emergenze dichiarate del SFN, istituito dai SFR coinvolti dall'emergenza, a cui compete:

- L'attuazione del PA e delle Ordinanze, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti (art. 10, comma 1);
- La realizzazione delle misure fitosanitarie contenute nel PA su richiesta del CFN (art.10, comma 3, lett. a) e art.31, comma 8);
- L'attuazione del piano di comunicazione previsto dal PA (art. 10, comma 3, lett. b);
- La verifica sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dal PA (art. 10, comma 3, t. c).


Nello schema di seguito vengono forniti i dettagli su composizione e ruolo dell'UTEF.





Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Componenti e compiti dell'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie – Art. 10 del D.Lgs 19/2021



Una volta delimitata l'area e adottate le prime misure fitosanitarie, il SFR redige il piano di azione (PA) e contestualmente istituisce l'Unità Territoriale per le Emergenze Fitosanitarie (UTEF) così come da art. 10, comma 3 del D.lgs 19/2021.

6.2 Flusso operativo della gestione dell'emergenza

Fase 1

Il SFR ufficializza, sulla base della diagnosi effettuata da un Laboratorio ufficiale di primo livello e se del caso confermate da analisi di secondo livello effettuate dal Laboratorio Nazionale di Riferimento il ritrovamento dell'ON ed effettua le indagini sull'origine della presenza (conferma ufficiale);

Il SFR informa senza indugio gli OP che possono essere colpiti dalla presenza dell'ON, adotta immediatamente le idonee misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione, inserisce nel sistema europeo di notifica elettronico le informazioni e istituisce l'area delimitata;

Il SFC notifica ufficialmente alla Commissione UE il ritrovamento (notifica ufficiale);

Il CFN definisce le modalità con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare;

La Cronologia nella gestione dell'emergenza tiene conto dei vari scenari che si potrebbero presentare, di seguito specificati.

Fase 2

Il CFN definisce ed approva le prime misure fitosanitarie adottate dal SFR nella prima riunione utile, conformemente al presente Piano di Emergenza.

Il SFR elabora e trasmette, nei successivi 15 gg, il PA al CFN per la sua approvazione;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Il CFN approva il PA e definisce le eventuali misure obbligatorie;

Il SFC dichiara l'emergenza fitosanitaria ufficializzando le misure fitosanitarie obbligatorie (Ordinanza a firma del Direttore del SFC con adozione del PA) e notifica alla Commissione UE il PA;

Il SFC, su indicazione del CFN, può attivare il Segretariato per le emergenze fitosanitarie (SEF).

Fase 3

Il SFR istituisce l'unità territoriale per le emergenze fitosanitarie (UTEF) la quale provvede ad attuare il PA secondo gli ordinamenti e le competenze di ciascun componente dell'Unità;

Il SFR verifica l'evoluzione dell'emergenza effettuando indagini periodiche e, qualora sia necessario, interviene modificando l'area delimitata;

Il SEF organizza verifiche sull'effettuazione delle misure previste dal PA.

7. TIPOLOGIE DI RINVENIMENTO

Sulla base dei monitoraggi eseguiti nell'ambito del Piano di indagine e delle esperienze maturate dalle strutture dei servizi fitosanitari, nel caso di ritrovamenti di elementi che possano anche solo far sospettare la presenza sul territorio di *A. eugenii*, deve essere prevista l'attuazione di tutta una serie di azioni che risulteranno differenziate in base al tipo di scenario che si viene a configurare nel contesto del ritrovamento.

I SFR, in caso di ritrovamento di *A. eugenii*, inseriscono i dati nel sistema *Europhyt – Outbreak* per consentire al SFC di perfezionare la notifica nella tempistica prevista dall'art. 29 della D. Lgs 19/2021.

Di seguito si descrivono i due scenari principali, ovvero quando non sussistono le condizioni per l'istituzione di aree delimitate (Incursione) e quando invece si configura la necessità di istituirle (Focolaio).

7.1 Incursione

Il SFR può non istituire l'area delimitata se vi sono prove del fatto che:

- a) l'organismo è stato introdotto nella zona con le piante su cui è stato trovato
- b) le piante erano infestate prima di essere introdotte nella zona in questione
- c) l'organismo nocivo non si è moltiplicato;
- d) si tratta di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà ad un insediamento
- e) la presenza dell'organismo nocivo specificato è ufficialmente confermata in un sito isolato fisicamente dall'ambiente circostante, il che impedisce all'organismo nocivo specificato di diffondersi al di fuori di tale sito.

7.2 Focolaio

Qualora la presenza dell'organismo nocivo specificato sia confermata e non sussistono le condizioni per dichiarare un'incursione, il SFR provvede all'istituzione dell'area delimitata.

8. AZIONI UFFICIALI A SEGUITO DEL RITROVAMENTO

Delimitazione

In accordo con la normativa di riferimento e considerato quanto contenuto nei documenti EFSA inerenti l'organismo nocivo, l'SFR stabilisce senza indugio un'area delimitata costituita da:

1) la zona infestata è la zona in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2) la zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 2 km e circonda la zona infestata. Il Servizio Fitosanitario si riserva la possibilità di modificarla in base alle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili e alle caratteristiche dell'area del ritrovamento.

9. MISURE UFFICIALI DA ADOTTARE NELLE SPECIFICHE ZONE

Le misure da adottare nelle specifiche zone si basano su quanto indicato nel Regolamento (UE) 2016/2031, allegato 2. Il Servizio Fitosanitario si riserva la possibilità di integrare le misure da adottare in base alle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili e alle caratteristiche dell'area del ritrovamento.

10 ANALISI DI LABORATORIO

L'attività di diagnosi relativa ai controlli svolti dai Servizi Fitosanitari Regionali ai sensi del presente Piano è effettuata da laboratori ufficiali afferenti alla Rete Nazionale dei Laboratori per la protezione delle piante, di cui all'art. 16 del D.lgs. 19/2021. Le analisi di secondo livello sono eseguite dall'Istituto Nazionale di Riferimento per la Protezione delle Piante, d cui all'art. 8 del D.L. 2021/19. L'attività è svolta altresì nel rispetto di quanto previsto dal DTU n. 8 e degli specifici DTU per l'organismo nocivo.

11. ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Accesso delle autorità competenti ai siti degli operatori professionali, di altri operatori interessati e di persone fisiche compreso laboratori, attrezzature, personale, periti esterni

Ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Regolamento (UE) 2016/2031, il presente piano di emergenza definisce, a carattere generale, le azioni e le modalità con cui si prevede di facilitare l'accesso al personale ispettivo nel caso in cui non c'è una collaborazione da parte degli operatori professionali oppure o da parte di altri soggetti pubblici o privati, a siti o a laboratori, attrezzature, ecc. ed interessati da misure ufficiali.

A carattere generale occorre premettere che ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 2 febbraio 2021 , n. 19 i Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, nonché il personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri materiali si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale. Allo stesso tempo sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli fitosanitari.

Nel caso in cui i proprietari o conduttori dei siti neghino l'accesso al personale incaricato per l'esecuzione dei controlli e delle altre attività ufficiali, il SFR provvede, ai sensi dell'articolo 33 comma 2 del decreto legislativo 19/2021, a chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica

12. REGISTRAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI LA PRESENZA

I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti alla registrazione dei dati in accordo a quanto stabilito per il programma nazionale di indagine e alle rendicontazioni richieste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1231.

13. MONITORAGGIO RAFFORZATO CON TRAPPOLE

Nei luoghi a maggior rischio (impianti di imballaggio e/o lavorazione di frutti ospiti provenienti da paesi in cui è presente l'organismo nocivo, siti di smaltimento di frutti ospiti o allevamenti che ricevono rifiuti e sottoprodotti), dove la probabilità di insediamento del curculionide è maggiore, è opportuno integrare le ispezioni visive (sia in pieno campo e/o in serra), con l'installazione di trappole.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

In effetti soprattutto nelle fasi iniziali dell'infestazione, il fitofago non è facilmente rilevabile (Riley e Schuster, 1994) e quando vengono notati i sintomi, il curculionide potrebbe essere già presente nell'area già da tempo e le possibilità di una sua eradicazione risulterebbero difficili (Ingerson-Mahar et al., 2015).

Le trappole da utilizzare sono trappole cromotropiche gialle (fig. 12), meglio se innescate con una miscela di feromone di aggregazione di sintesi e sostanze cairomonalì per la cattura di adulti di *A. eugenii*. (Segarra-Carmona e Pantoja, 1988; Rubio-Aragón et al., 2024). Le trappole devono essere installate in posizione verticale e ad un'altezza compresa tra 10 e 60 cm all'altezza della pianta (Capinera, 2002), e posizionate vicino ai bordi della coltura, in genere subito dopo la semina, quando il numero di gemme e frutti è ancora limitato (Segarra-Carmona e Pantoja, 1988b).

Le trappole devono essere controllate periodicamente per tenere traccia delle catture effettuate. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata al degrado della trappola nel tempo, assicurandosi che non vi sia alterazione del colore dovuto all'azione del sole, dell'umidità e di funghi. Le trappole devono essere sostituite ogni 21 giorni (Segarra-Carmona e Pantoja, 1988a).



Fig. 12. Trappola cromotropica (da Rubio-Aragón et al., 2024)

14. TRATTAMENTI INSETTICIDI

E' possibile utilizzare trattamenti insetticidi contro l'organismo nocivo a fronte di formulati commerciali specificatamente autorizzati.

15. PIANO DI FORMAZIONE

Il SFR organizza attività formative che prevedono sessioni teoriche e sessioni pratiche per l'attuazione uniforme del monitoraggio, del campionamento, della diagnostica e della gestione delle informazioni. Tali attività sono realizzate anche con il supporto di istituzioni scientifiche presenti sul territorio.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

16. PIANO DI COMUNICAZIONE

Il SFR si attiva con percorsi di comunicazione sull'emergenza fitosanitaria informando con vari canali disponibili (social network, telegiornali e radiogiornali locali, incontri divulgativi in presenza e da remoto, poster dislocati sul territorio nei punti di ampia frequentazione sul territorio, brochure informative distribuite nei punti informativi per la cittadinanza etc.). Tali iniziative hanno lo scopo di implementare in modo particolare la capacità complessiva di sorveglianza del territorio, tramite una forte e mirata sensibilizzazione della cittadinanza. Le informazioni trasmesse devono anche includere la normativa in vigore, in particolar modo i divieti alla movimentazione delle piante e residui delle piante da parte di operatori di settore e privati cittadini

17. RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

Ai fini di una corretta e piena attuazione del presente Piano, i Servizi fitosanitari regionali e il Servizio fitosanitario centrale effettuano periodiche ricognizioni per verificare specifiche necessità e carenze (mezzi tecnici, personale, risorse) e mettono in atto adeguate azioni correttive.

Le Regioni e le Province autonome devono individuare le risorse finanziarie necessarie per garantire la sorveglianza del territorio e l'attuazione di eventuali piani d'azione regionali.

Ulteriori risorse possono essere assegnate ai Servizi fitosanitari attraverso il Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n.19/2021.

Il Servizio fitosanitario centrale presenta alla Commissione UE la richiesta di cofinanziamento dell'Unione delle spese sostenute per attività di indagine e di eradicazione, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/690, sulla base delle richieste pervenute dai Servizi fitosanitari regionali.

18. VALUTAZIONE E REVISIONE DEL PIANO

Il presente piano di emergenza è da aggiornare ogni qualvolta nuovi fatti o conoscenze possano renderlo più efficace ed efficiente rispetto alla gestione del rischio d'introduzione e diffusione di *A. eugenii* per cui sono previste revisioni e aggiornamenti che includono eventuali azioni correttive.

19. BIBLIOGRAFIA

- ABREU E. & CRUZ C (1985) The occurrence of the pepper weevil *Anthonomus eugenii* in Puerto Rico. *Journal of the Agricultural University of Puerto Rico* 69, 223-224.
- ADDESSO KM & MCAUSLANE HJ (2009) Pepper weevil attraction to volatiles from host and nonhost plants. *Environmental Entomology* 38(1), 216-224.
- ADDESSO KM., MCAUSLANE HJ. & ALBOM HT. (2011) Attraction of pepper weevil to volatiles from damaged pepper plants. *Entomologia Experimentalis et Applicata* 138(1), 1-11.
- ADDESSO KM, MCAUSLANE HJ, STANSLY PA and SCHUSTER DJ, 2007. Host-marking by female pepper weevils, *Anthonomus eugenii*. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 125(3), 269-276. doi:10.1111/j.1570- 7458.2007.00626.x
- ADELEYE V.O., DAKSHINA R. SEAL, MARTINI X., MERU G., and LIBURD O.E. (2024). "Characterization of the Spatial Distribution of the Pepper Weevil, *Anthonomus eugenii* Cano (Col.: Curculionidae), in Pepper Fields in South Florida" *Insects* 15, no. 8: 579. <https://doi.org/10.3390/insects15080579>
- CABI (2022) *Anthonomus eugenii* (pepper weevil). CABI Compendium. <https://doi.org/10.1079/cabicompendium.5732>



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- CAPINERA JL. (2002) Pepper weevil, *Anthonomus eugenii* Cano (Insecta: Coleoptera: Curculionidae). Document EENY-278. Florida. Cooperative Extensión Service. Institute of Food and Agricultural Science. University of Florida, EU.
- CAPINERA JL. (2008) Pepper weevil, *Anthonomus eugenii* Cano (Insecta: Coleoptera: Curculionidae). Document EENY-278 (IN555) Entomology and Nematology Department, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. Published: November 2002. Written 2002. Revised: September 2008. Reviewed December 2011. <http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/IN/IN55500.pdf>
- CAPINERA JL. (2021) Pepper weevil, *Anthonomus eugenii* Cano and Cuban pepper weevil, *Faustinus cubae* (Boheman) (Insecta, Coleoptera, Curculionidae). EENY-278, Featured Creatures, Entomology and Nematology Dept., Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. 21 September 2021 (<http://edis.ifas.ufl.edu/in555>).
- CLARK WE & BURKE HR (1996) The species of *Anthonomus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) associated with plants in the family Solanaceae. *Southwestern Entomol. Suppl.* 19, 1-114.
- COSTELLO RA & GILLESPIE DR (1993). The pepper weevil, *Anthonomus eugenii* Cano as a greenhouse pest in Canada. *Bull SROP/WPRS* 16, 31-34.
- EFSA (2019) (European Food Safety Authority), Baker R., Gilioli G., Behring C., Candiani D., Gogin A., Kaluski T., Kinkar M., Mosbach-Schulz O., Neri FM., Preti S., Rosace MC., Siligato R., Stanganelli G. and Tramontini S. *Anthonomus eugenii* – Pest Report and Datasheet to support ranking of EU candidate priority pests. Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2786323>
- EFSA (2020) (European Food Safety Authority), van der Gaag DJ., Schenk M., Loomans A., Delbianco A. & Vos S (2020) Pest survey card on *Anthonomus eugenii*. EFSA supporting publication 2020: EN-1887. 24 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1887
- EFSA (2025) (European Food Safety Authority) Tramontini S., Gilioli G., Mastin A., Binazzi F., Toccafondi P., Pennacchio F., Baldassarre F., Rzpecka D., Scala M., Sánchez B., Nougadère A. and Vos S. *Anthonomus eugenii* – Pest Report to support the ranking of EU candidate priority pests. EFSA supporting publication 2025: EN-NNNN. 22 pp. doi: 10.2903/sp.efsa.2025.EN-NNNN
- EPPO (2014) *Anthonomus eugenii* eradicated from the Netherlands. EPPO Reporting Service, 2, 2014/024. Available online: <https://gd.eppo.int/reporting/article-2744>
- EPPO (2020) (European and Mediterranean Plant Protection Organization) EPPO Global Database, *Anthonomus eugenii* – Distribution details in Italy. Available online: <https://gd.eppo.int/taxon/ANTHEU/distribution/IT>
- EPPO (2024) (European and Mediterranean Plant Protection Organization) *Anthonomus eugenii*. EPPO datasheets on pests recommended for regulation. Disponible en: <https://gd.eppo.int..>
- EUROPHYT (European Union Notification System for Plant Health Interceptions), online. EUROPHYT interceptions. Available online [restricted access]: https://webgate.ec.europa.eu/europhyt/cgibin/ep_main.cgi?npage=ep_menu.htm
- GAAG VAN DER DJ & LOOMAN A. (2013) Pest risk analysis for *Anthonomus eugenii*. Version 3.0. Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority, Utrecht, 64 pp.
- GARZA, E. 2001. El barrenillo del chile *Anthonomus eugenii* y su manejo en la planicie Huasteca. Instituto de Investigaciones Forestal, Agrícola y Pecuario. Centro de Investigación Regional del Noreste Campo Experimental Ebano. Folleto Técnico N. 4. 14 p.
- INGERSON-MAHAR J, EICHINGER B and HOLMSTROM K. (2015) How does pepper weevil (Coleoptera: Curculionidae) become an important pepper pest in New Jersey? *Journal of Integrated Pest Management*, 6(1), 1-7. doi:10.1093/jipm/pmv022



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- PATROCK RJ & SCHUSTER DJ (1992) Feeding, oviposition and development of the pepper weevil, (*Anthonomus eugenii* Cano) on selected species of Solanaceae. *Tropical Pest Management* 38, 65-69.
- Regione Lazio (2013) Misure Fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la diffusione nel territorio regionale dell'*Anthonomus eugenii* (Cano). Delimitazione e approvazione misure di eradicazione (D. D. n° G04164). Available at <http://www.agricoltura.regione.lazio.it/sfr/>
- RILEY DR & KING EG. (1994) Biology and management of the pepper weevil *Anthonomus eugenii* Cano (Coleoptera: Curculionidae): a review. *Entomology (Trends in Agril. Sci.)* 2, 109-121.
- RILEY DG & SCHUSTER DJ (1994) Pepper weevil (Coleoptera: Curculionidae) adult response to colored sticky traps in pepper fields. *Southwestern Entomologist* 19, 93-107.
- RILEY D. G., SCHUSTER D. J., & BARFIELD C. S., (1992) Sampling and dispersion of pepper weevil (Coleoptera: Curculionidae) adults. *Environmental entomology*, 21(5), 1013-1021.
- RILEY DG & SPARKS AN. (1995) The pepper weevil and its management. Texas Agric. Ext. Serv., Texas A & M University. College Station. L-5069.
- RUBIO-ARAGÓN W.A., EDEZA-URÍAS J.A., ANGULO-CASTRO A. *et al.* (2024) Comparison of yellow sticky trap traits and placement for monitoring *Anthonomus eugenii* (Coleoptera: Curculionidae) adults in outdoor peppers (*Capsicum* spp.). *J Plant Dis Prot* 131, 773–780 (2024). <https://doi.org/10.1007/s41348-024-00917-x>
- SEAL DR, MARTIN CG (2016) Pepper weevil (Coleoptera: Curculionidae) preferences for specific pepper cultivars, plant parts, fruit colors, fruit sizes, and timing. *Insects* 7, 9. <https://doi.org/10.3390/insects7010009>
- SEGARRA-CARMONA, A. E., & PANTOJA, A. (1988a). Evaluation of relative sampling methods for population estimation of the pepper weevil, *Anthonomus eugenii* Cano (Coleoptera: Curculionidae). *The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico*, 72(3), 387-393.
- SEGARRA-CARMONA AE & PANTOJA A. (1988b) Sequential sampling plan, yield loss components and economic thresholds for the pepper weevil, *Anthonomus eugenii*. *Journal of the Agricultural University of Puerto Rico* 72, 375-385.
- SOTO-HERNÁNDEZ M., JONES R. W. & REYES-CASTILLO P. (2013). A key to the Mexican and Central America genera of Anthonomini (Curculionidae, Curculioninae). *Zookeys*, 260, 31–47. <https://doi.org/10.3897/zookeys.260.3989>
- SPERANZA S., COLONNELLI E., GARONNA AP. and LAUDONIA S. (2014) First record of *Anthonomus eugenii* (Coleoptera: Curculionidae) in Italy. *Florida Entomologist*, 97(2), 844–845.
- TOAPANTA MA., SCHUSTER DJ. & STANSLY PA. (2005) Development and life history of *Anthonomus eugenii* (Coleoptera: Curculionidae) at constant temperatures. *Environmental Entomology* 34, 999-1008.
- TORRES-RUÍZ A. & RODRÍGUEZ-LEYVA E. (2012) Guía para el manejo integrado de plagas del pimiento bajo invernadero, con énfasis en el picudo del chile. *Koppert México SA de CV*. 48p.
- VAN DER GAAG DJ. and LOOMANS A. (2013) Pest risk analysis for *Anthonomus eugenii*. Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority, Utrecht, the Netherlands. 64 pp.
- VAN DE VOSSENBERG BT., WARBROEK T., INGERSON-MAHAR J., WAALWIJK C., VAN DER GOUW LP., EICHINGER B. and LOOMANS AJ. (2019) Tracking outbreak populations of the pepper weevil *Anthonomus eugenii* (Coleoptera; Curculionidae) using complete mitochondrial genomes. *PloS one*, 14(8), e0221182.
- WANG, P., YANG, M., ZHAO, H. *et al.* (2025) Global Potential Geographic Distribution of *Anthonomus eugenii* Under Climate Change: A Comprehensive Analysis Based on an Ensemble Modeling Approach. *Neotrop Entomol* 54, 25. <https://doi.org/10.1007/s13744-024-01242-6>.